



ORDINANZA

N. 143 DEL 17/07/2018

OGGETTO : DIVIETO DI VENDITA PER L'ASPORTO E IL CONSUMO IMMEDIATO DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN QUALSIASI CONTENITORE, PER GLI ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI DISTRIBUZIONE DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00 NEL PERIODO DAL GIORNO 20/07/2018 AL GIORNO 20/09/2018.

IL SINDACO

Premesso

che nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare a tutti i cittadini una serena e civile convivenza e garantire la sicurezza e il decoro della città, prevenendo quei comportamenti che incidono sulla qualità della vita, rimuovendo nel contempo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici;

che con l'emanazione della Legge n. 125 del 2001, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi di alcol correlati", le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo e abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche hanno acquisito carattere di interesse generale giuridicamente protetto;

che in alcune aree della città di Gorgonzola ed in particolare nell'area pedonale ricompresa tra le vie Marconi, Monsignor Cazzaniga, Argentia, Piazza De Gasperi, P.zza Europa, nonché Via Matteotti, P.zza Italia, P.zza Della Repubblica e P.zza Garibaldi nel periodo estivo, in orari serali e notturni, il fenomeno del consumo di bevande alcoliche è particolarmente importante.

Considerato

che dalle relazioni del Comando della Polizia Locale e della Locale Stazione Carabinieri si rileva che tale fenomeno è spesso causa di attività ed atteggiamenti incivili e a volte aggressivi e violenti da parte dei consumatori di bevande alcoliche, con frequenti richieste di intervento da parte di cittadini e residenti nella zona;

che tali situazioni hanno ingenerato nei cittadini un senso di insicurezza e pregiudicato frequentemente le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti della zona.

Rilevato

che in particolare le forze dell'ordine intervenute e la Polizia Locale hanno accertato che i consumatori acquistano in loco anche nella citata fascia oraria serale e notturna le bevande alcoliche per il consumo, circostanza che richiama persone e gruppi anche da altri comuni limitrofi, come confermato dai controlli sulle generalità delle stesse;

Viste:

la relazione della locale Stazione Carabinieri riguardante i numerosi interventi effettuati dai militari dell'Arma con frequenza giornaliera e concentrazione nelle ore serali e notturne, a seguito di varie segnalazioni e richieste da parte di cittadini.

le ripetute segnalazioni e gli esposti, fatti pervenire da gruppi di cittadini e residenti, che richiedono sempre più spesso l'intervento della Polizia Locale nonché delle altre Forze dell'Ordine, al fine di poter fruire liberamente degli spazi urbani sopra elencati, evitando che si crei un clima di insicurezza tale da limitare la libera circolazione delle persone, garantendo quindi la convivenza civile;

Considerato che il D. L. 117 del 2007 all'art. 6 c. 2 bis e 3 stabilisce il divieto di vendita di bevande alcoliche da parte degli esercizi di vicinato e delle medie e grandi strutture di vendita, a partire dalle ore 24.00 alle ore 6.00, così come confermato dalla risoluzione n. 29804 del 20/02/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Richiamato l'articolo 50 comma 7 del il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, dalla legge , 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", in particolare al periodo che recita: *"...Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."*

Richiamato l'articolo 54 commi 4 e 4Bis del il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito, dalla legge , 18 aprile 2017 n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", *".....I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardo fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.....;*

ORDINA

L'assoluto divieto per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di distribuzione di vendita per l'asporto e per il consumo immediato di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in qualsiasi contenitore in aree pubbliche e/o aperte al pubblico passaggio, dalle ore 20,00 alle ore 6,00;

La presente ordinanza immediatamente esecutiva dal giorno della pubblicazione e con effetti fino al 20 settembre 2018, rimarrà affissa all'albo pretorio per un periodo di quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

Che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunale di Polizia Locale nei limiti edittali da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di euro 500,00, con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 e dalle sanzioni previste nel D.L. 117 del 2007 riguardanti la chiusura dell'esercizio e della struttura di distribuzione.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata ai titolari delle attività di vendita al dettaglio ed artigianali dei settori alimentari ubicati nelle zone interessate dal presente provvedimento. Tale comunicazione ha valore meramente integrativo ai fini della conoscenza dell'atto medesimo.

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale e alle forze di polizia territorialmente competenti, che sono incaricate di farne rispettare prescrizioni e divieti.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al T.A.R. Regione Lombardia nel termine di 60 giorni, ai sensi e nei modi di cui al D.Leg. n. 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Si dà atto che il presente provvedimento verrà comunicato al Sig. Prefetto di Milano.

Gorgonzola , li 17/07/2018

Il Sindaco
Angelo Stucchi
Atto sottoscritto digitalmente